

REGOLAMENTO WELFARE per gli anni 2025 e 2026

Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.a. - Volksbank



FIRST CISL
Volksbank

[Handwritten signature]

FKM
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1
Ulga
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sommario

1.	Premessa e finalità del piano welfare connesso al premio variabile di risultato	3
2.	Definizioni	3
3.	Beneficiari	5
4.	Il Credito Welfare e l'attivazione e gestione dei conti welfare	5
5.	I servizi.....	6
5.1.	Contribuzione alla previdenza complementare	6
5.2.	Rimborso spese a favore del coniuge, dei figli e degli altri Familiari	6
5.3.	Opere e servizi ex art. 51, co. 2, lett. f) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – rif art. 100	12
5.4.	Buoni spesa e buoni carburante	12
5.5.	Abbonamento e trasporti pubblici.....	13
5.6.	Rimborso utenze e locazione dell'abitazione principale	14
6.	Destinazione del Residuo	14
7.	Novità normative	15

PARTI CONTRAENTI

In Bolzano, il giorno 6 maggio 2025

tra la Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. con sede legale in Bolzano, via del Macello n. 55, rappresentata da Alberto Naef (di seguito, la "Banca")

e le seguenti Rappresentanze Sindacali Aziendali:

la Delegazione Sindacale della Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI) costituita da Sabine Pichler e Ruggero Mocellin

la Delegazione Sindacale (FIRST) costituita da Baccichet Angelo

la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL) costituita da Sergiacomi Alessandro e Paller Manfred

la Delegazione Sindacale (UILCA) costituita da Martini Paolo

la Delegazione Sindacale (UNISIN) costituita da Guerra Wladimiro

(di seguito le "Organizzazioni sindacali" o "OO.SS." e congiuntamente, le "Parti")

convengono quanto segue

1. Premessa e finalità del piano welfare connesso al premio variabile di risultato

La Banca, di concerto con le Organizzazioni sindacali, ha deciso di istituire per gli esercizi 2025 e 2026, l'adozione - per il tramite del Contatto Integrativo Aziendale - di un sistema di welfare aziendale, complessivamente definito Piano Welfare, nell'ambito del quale è stata introdotta la possibilità di assegnare in favore dei Beneficiari (come di seguito definiti) un Credito Welfare (come meglio specificato *infra*) per la fruizione di Servizi Welfare (come di seguito definiti), nei limiti e alle condizioni previste dalla Stabilità, dal D.M., dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate (ivi incluse successive ed eventuali precisazioni di prassi) e dal Regolamento Welfare (come di seguito definito).

Il Piano Welfare (come di seguito definito) è valido ed efficace per gli esercizi 2023 e 2024; esso presenta il vantaggio di permettere a tutti i Beneficiari (come di seguito definiti) di fruire delle agevolazioni fiscali e previdenziali nella fruizione dei Servizi Welfare (come di seguito definiti), secondo le condizioni previste dalla normativa vigente, assicurando un beneficio concreto e tangibile agli stessi destinatari e ai loro familiari, come successivamente specificati al punto 5.2.

2. Definizioni

"Banca Popolare" o la "Banca" o "Volksbank" è Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A.

I "Beneficiari" è tutto il personale della Banca assunto con contratto a tempo indeterminato e determinato.

La "Comunicazione" è una disposizione di servizio della Banca con cui ciascuno dei Beneficiari è informato della propria inclusione nel Piano Welfare, nonché della specifica possibilità di

accedere alle condizioni del presente accordo sindacale.

Il "**Credito Welfare**" è il valore figurativo a disposizione di ciascun Beneficiario da utilizzare unicamente per la fruizione dei Servizi Welfare.

Il Credito Welfare comunque maturato in un anno deve essere utilizzato entro il 30 novembre dell'anno successivo.

Il "**Credito Welfare per dipendenti con figli a carico**" è il valore figurativo di cui all'art. 17 del CIA, definito convenzionalmente "*Credito Welfare per figli*", che maturerà in favore dei Beneficiari nel corso dell'anno, da erogarsi nel mese di gennaio dell'anno successivo.

"**Familiari**": si intendono i soggetti indicati ai sensi dell'art. 433 del codice civile, ossia:

- il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato);
- i figli, anche affidati ed adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali;
- conviventi di fatto legati in unione civile.

In base alla normativa di legge non sono inclusi nella definizione di Familiari i partner dei Beneficiari anche se conviventi.

La "**Pagina**" è la schermata telematica che i Beneficiari visualizzano prima di attivare la Piattaforma Informatica e dalla quale procedono all'attivazione della medesima.

Il "**Piano Welfare**" è il mezzo/strumento con cui si è deciso di mettere a disposizione dei Beneficiari e di consentire ai medesimi di usufruire - al ricorrere di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento Welfare - dei Servizi Welfare.

La "**Piattaforma**" è uno spazio virtuale messo a disposizione dei Beneficiari tramite un provider esterno, dal quale sono visibili tutti i Servizi Welfare di cui i Beneficiari possono usufruire (previa loro attivazione) nei limiti del Credito Welfare. La "Piattaforma" sarà tecnicamente accessibile per gli utilizzi del Credito Welfare dal 1° gennaio al 30 novembre di ciascun anno di validità del Piano Welfare.

L'"**Opzione**" è la possibilità per i soli Beneficiari di scegliere di convertire o meno il Premio Variabile di Risultato in Credito Welfare, secondo quanto previsto dalla Stabilità, dal D.M., dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate nonché secondo le previsioni oggetto del Regolamento Welfare.

Il "**Regolamento Welfare**" è il presente documento in cui è regolamentata l'introduzione da parte della Banca del Piano Welfare, nonché dei termini e delle condizioni di attuazione del medesimo, con particolare riferimento (i) ai Servizi Welfare (ii) ai Beneficiari dei Servizi Welfare e (iii) alle regole, tempistiche e le modalità di fruizione dei Servizi Welfare.

Il "**Residuo**" è definito al paragrafo 6.

I "**Servizi Welfare**" sono più specificatamente definiti al paragrafo 5; in generale, consistono in una serie di beni, prestazioni e servizi finalizzati alla gestione e al supporto della vita personale e familiare dei Beneficiari, nonché al potenziamento della copertura previdenziale.

La "**Stabilità**" sono i commi 182 e ss. dell'articolo 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 come successivamente modificati dalla legge di Bilancio 2017 e dalla Legge di Bilancio 2018, entrata in

vigore a far data dal 1° gennaio 2018.

3. Beneficiari

Il Piano Welfare è rivolto alla seguente categoria omogenea di dipendenti. Resta inteso che il Conto Welfare è rivolto esclusivamente ai destinatari dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 1, comma 182 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che esercitino l'Opzione.

4. Il Credito Welfare e l'attivazione e gestione dei conti welfare

A ciascun Beneficiario interessato dalla Comunicazione verranno fornite le informazioni tecniche di dettaglio per accedere alla Piattaforma dedicata. Dalla Piattaforma, saranno visibili in modo distinto al singolo Beneficiario i vari importi a disposizione.

Per il Premio Variabile di Risultato verrà data la possibilità di esercitare l'Opzione. La possibilità di fruire dei Servizi Welfare avverrà per i Beneficiari tramite la visualizzazione della Pagina, presente sulla Piattaforma.

Nella citata Pagina sarà pertanto indicata la data entro cui sarà possibile utilizzare il Credito Welfare.

La scelta del Beneficiario della percentuale del premio da convertire in Credito Welfare dovrà in particolare essere effettuata entro il 31 maggio dell'anno di riferimento. Resta inteso che, la Banca si impegna alla comunicazione dell'importo del Premio Variabile di risultato entro il 15 maggio dell'anno di erogazione. Ogni anno sarà possibile scegliere una percentuale welfare diversa dall'anno precedente.

Sarà possibile la conversione del Premio Variabile di Risultato a scaglioni del 10%, nel rispetto dei limiti e delle condizioni della Stabilità, del D.M., della Circolare dell'Agenzia delle Entrate e del presente Regolamento Welfare.

Si precisa che in mancanza di Opzione nei termini sopra indicati, il Beneficiario riceverà il Premio Variabile di Risultato esclusivamente in forma monetaria.

Il Conto Welfare e il Conto Welfare per figli a carico consentiranno ai Beneficiari di fruire dei Servizi Welfare, ovvero di ottenere il rimborso dei costi sostenuti per i medesimi, secondo quanto previsto dal presente Regolamento Welfare e fino ad esaurimento del relativo Credito Welfare accreditato sui rispettivi conti welfare.

Attraverso la Piattaforma Informatica, i Beneficiari potranno selezionare i Servizi Welfare di cui intendono usufruire.

La Piattaforma Informatica è accessibile per gli utilizzi del Credito Welfare dal 1° gennaio al 30 novembre di ciascun anno di validità del Piano Welfare.

Resta inteso che per i Beneficiari che, negli anni precedenti a quelli di maturazione del Premio Variabile di Risultato, siano stati titolari di redditi da lavoro dipendente in misura superiore al limite previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente (attualmente il limite reddituale, da riferirsi all'anno precedente a quello di percezione del Premio Variabile di Risultato, è pari ad Euro 80.000 ai sensi dell'art. 1, comma 186, L. 28 dicembre 2015, n. 208), non avranno i vantaggi fiscali previsti dalla Stabilità, né potranno esercitare l'Opzione per la conversione dei premi ad essi spettanti in

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are approximately six distinct signatures. The last signature on the right is accompanied by the handwritten name 'Salp.'.

Credito Welfare, come previsto dalla normativa vigente. In detta ipotesi, infatti, i Beneficiari riceveranno il Premio Variabile di Risultato esclusivamente in forma monetaria.

L'importo massimo versabile in Piattaforma di Credito Welfare dalla conversione dei citati Premi non può superare il valore di € 3.000 annui e pertanto la Piattaforma bloccherà versamenti superiori a questo limite ed il residuo sarà versato in forma monetaria al Beneficiario.

Resta, infine, espressamente inteso come il Credito Welfare e il Credito Welfare per dipendenti con figli a carico non avrà alcuna incidenza su qualsivoglia istituto retributivo del dipendente Beneficiario - sia esso diretto, indiretto e differito, presente e futuro, da qualunque fonte, contrattuale o legislativa, previsto e/o disciplinato - ivi incluso il Trattamento di Fine Rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.

Il Credito Welfare e il Credito Welfare per dipendenti con figli a carico e, più in generale, il Piano Welfare dovranno in ogni caso risultare - sempre ove necessario ai sensi delle previsioni applicabili - in piena conformità con la normativa regolamentare vigente, di volta in volta, applicata dalla Banca.

5. I servizi

La Banca riconosce a favore dei Beneficiari i seguenti Servizi Welfare:

- i. Contribuzione alla previdenza complementare;
- ii. Rimborso spese a favore del coniuge, dei figli e degli altri Familiari ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. f-bis), f-ter), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- iii. Opere e servizi ex art. 51, comma 2, lett. f del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - rif art. 100: assistenza sanitaria, abbonamenti per attività sportive e viaggi aventi finalità educative, ricreative e/o di culto;
- iv. Buoni spesa, buoni carburante;
- v. Abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

5.1. Contribuzione alla previdenza complementare

È possibile utilizzare il Credito Welfare per effettuare un versamento al fondo di previdenza complementare, cui il Beneficiario risulta validamente iscritto, ove ciò risulti previsto dal relativo regolamento. Si rammenta che limitatamente al Credito Welfare, dunque non con riferimento al Credito Welfare per dipendenti con figli a carico, ai sensi del comma 184-bis della Stabilità i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, versati per scelta dei Beneficiari, in sostituzione, in tutto o in parte, del Premio Variabile di Risultato, nei limiti di conversione previsti dalla Stabilità e dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, non determinano una imponibilità fiscale laddove, per effetto del citato versamento, si sia ecceduto il massimale di € 5.164,57 annui. Si ricorda inoltre come la Legge Bilancio 2017, quale ulteriore misura di favore, abbia altresì previsto che l'esclusione dal reddito dei contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione dei premi di risultato non abbia effetti sulla tassazione della prestazione pensionistica.

5.2. Rimborso spese a favore del coniuge, dei figli e degli altri Familiari

Al fine di ottenere il rimborso dei Servizi Welfare nei limiti del proprio Credito Welfare e del Credito


Welfare per dipendenti con figli a carico, ciascuno dei Beneficiari dovrà:

- (i) registrarsi alla Piattaforma ove non lo sia già;
- (ii) inserire i dati richiesti nella Piattaforma;
- (iii) presentare idonea documentazione giustificativa (fattura, ricevuta o scontrino fiscale, MAV, bollettino di conto corrente postale ovvero certificazione rilasciata dall'ente) per ciascuna tipologia di servizio sostenuto nel corso degli anni di validità del Piano Welfare ovvero del termine ultimo di fruizione (come specificato al punto 6 che segue) dei differenti Crediti Welfare assegnati. Tutti i documenti di spesa sopra citati dovranno sempre riportare:
 - la tipologia di spesa sostenuta;
 - il soggetto che ha sostenuto la spesa (il dipendente), in alternativa, per le sole spese di mensa e rette scolastiche è ammessa l'autocertificazione prodotta dal dipendente;
 - i dati anagrafici del Familiare per il quale è sostenuta la spesa;
 - la quietanza e/o attestazione e/o certificazione del pagamento effettuato, indicante una data riferita all'anno di riferimento del ciclo. Le spese di cui al presente punto saranno rimborsate nell'anno in cui sono state sostenute, quietanzate e chieste a rimborso. Sarà, peraltro, sempre possibile inserire una richiesta di rimborso relativa alle medesime spese ancorché sostenute l'anno precedente purché questo avvenga entro sette (7) mesi dalla data di emissione della quietanza e/o attestazione e/o certificazione dei pagamenti stessi;
- (iv) fornire i propri dati anagrafici e fiscali ove non già acquisiti, nonché i nominativi dei Familiari con riferimento ai quali si intende chiedere i rimborsi;
- (v) fornire idonea documentazione da cui risulti lo status di "non autosufficienza" del Familiare laddove si tratti di rimborsi di spese di cui alla lettera G) della tabella in calce al presente paragrafo. In particolare, il Beneficiario dovrà fornire una certificazione medica da cui risulti che il Familiare interessato non è in grado di compiere uno o più atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti ovvero che il Familiare interessato necessita di sorveglianza continua. Nel caso di bambini, la non autosufficienza deve ricollegarsi all'esistenza di patologie;
- (vi) fornire il documento contenente la richiesta di rimborso, con allegata copia della documentazione relativa al trattamento dei dati personali ai sensi della legislazione sulla privacy;
- (vii) conservare tutta la documentazione fino alla fine del quinto anno solare successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta, in quanto potranno essere effettuate, dall'Amministrazione Finanziaria, verifiche attinenti ai rimborsi fruiti. La documentazione relativa a spese rimborsate non potrà, inoltre, essere utilizzata, per la parte oggetto di rimborso, in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi. Allo stesso modo, le spese rimborsate non potranno essere portate a rimborso o in detrazione fiscale da parte di altri datori di lavoro, anche se del coniuge.

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimborso da parte della struttura centrale deputata all'analisi e valutazione dei documenti di spesa verrà inviata una e-mail al richiedente con le indicazioni per regolarizzare la documentazione, ovvero con la motivazione per cui la spesa non può essere rimborsata.

I Beneficiari possono utilizzare il Credito Welfare per il rimborso, ai sensi dell'art. 51, comma 2 lett. f-bis) del T.U.I.R., delle spese sostenute nel corso del periodo di riferimento del Piano Welfare, come identificate dalla tabella in calce al presente paragrafo (lettere da A a F) che segue, anche in favore dei propri Familiari così come definiti al paragrafo 2 (Definizioni) del presente documento.

I soggetti con status di Familiari dovranno essere comunicati alla Banca con le modalità di cui al



presente paragrafo.

Per i Familiari sono rimborsabili le spese sostenute, anche solo in quota parte, per la fruizione da parte degli stessi delle prestazioni di cui al presente paragrafo, lettere da A) a F); la documentazione attestante il sostenimento della spesa deve sempre riportare i dati del Familiare (nome e cognome, codice fiscale) per il quale la spesa è stata sostenuta e potrà essere intestata alternativamente (i) al dipendente titolare del Credito Welfare, (ii) al Familiare del dipendente cui la spesa si riferisce.

Inoltre, con riferimento ai servizi indicati alla lettera G) che segue, i Beneficiari possono utilizzare il Credito Welfare per il rimborso, ai sensi dell'art. 51, comma 2 lett. f-ter) del T.U.I.R., delle spese sostenute (fino a cinque anni precedenti all'inserimento della richiesta) esclusivamente in favore di Familiari anziani o non autosufficienti (come indicati nel presente paragrafo, romanino v). Anche in tale ipotesi, tali soggetti con status di "Familiari" dovranno essere comunicati alla Banca con le modalità di cui al presente paragrafo. Si precisa, per completezza, che ai fini dell'art. 51, comma 2, lett. f-ter) per Familiari "anziani" s'intendono coloro che abbiano compiuto i 75 anni di età.



Resta inteso come in ciascun anno solare di validità del Piano Welfare (gennaio - dicembre) l'importo di utilizzazione del Credito Welfare oggetto di conversione del Premio di Risultato ai fini del presente paragrafo - cumulativamente a tutte le possibili forme applicative di sua diversa utilizzazione (rimborsuale, tramite convenzione e/o voucher, versamenti alla previdenza complementare/assistenziale etc.) oggetto del Piano Welfare - non potrà superare i limiti fissati dal comma 182 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2017, in ragione delle indicazioni fornite dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 /E/2018 (allo stato attuale € 3.000,00). Per maggior comprensione si specifica che il predetto limite di utilizzo del Credito Welfare si riferisce esclusivamente all'importo di conversione del premio e quindi nulla osterà all'utilizzo di un Credito Welfare, a titolo esemplificativo, di euro 3.500 qualora 3.000 euro deriveranno da conversione del premio e 500 euro dal Credito Welfare per un figlio a carico.

Di seguito, si riportano (i) le spese oggetto di possibile rimborso ai sensi del Piano Welfare, (ii) le spese incluse dal suddetto rimborso nonché (iii) le modalità operative per ottenere detto rimborso, in aggiunta e/o modifica alle regole generali (valide per tutte le tipologie di rimborso) già indicate.

A) ASILI NIDO	
Spese rimborsabili	- rette di asili nido sia pubblici sia privati ivi compresi quelli aziendali; - servizi di baby-sitting, con regolare contratto di lavoro.
Spese non rimborsabili	- spese accessorie (ad es. materiali didattici o per la cura e l'igiene del bambino); - spese sostenute per collaboratori familiari generici, non addetti in modo esclusivo all'assistenza di bambini (es. colf).
Modalità di rimborso	- sono rimborsabili per il tramite del Credito Welfare le spese sostenute per tasse di iscrizione e rette di frequenza, con la presentazione di idonei giustificativi (che indichino anche il nome ed il cognome del figlio per il quale sono state sostenute); - il rimborso delle spese sostenute per i servizi di baby-sitting avverrà a fronte della presentazione di fattura o idoneo documento giustificativo (che indichi anche il nome ed il cognome del figlio per il quale sono state sostenute).

B) SPESE PER SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	
Spese rimborsabili	- tasse di iscrizione e frequenza alla scuola dell'infanzia (cosiddette "scuole materne");

	<ul style="list-style-type: none"> - tasse di iscrizione e di frequenza alla scuola primaria e secondaria, purché paritarie o comunque finalizzate all'ottenimento di un titolo avente valore legale; - rette per la frequenza di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, purché paritarie o comunque finalizzate all'ottenimento di un titolo avente valore legale, tasse e rette universitarie; - spese per master e corsi universitari di specializzazione post laurea o equiparabili; - spese sostenute per la frequenza di corsi di lingua straniera, sia in Italia che all'estero, quale attività collaterale ed integrativa della formazione scolastica; - spese relative alla frequenza di scuole all'estero, anche per periodi infra-annuali, purché aventi valore di frequenza riconosciuta in Italia; - spese relative a gite didattiche; - spese sostenute per test di ingresso presso università; - spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi presso Istituti Tecnologici Superiori (cc.dd. ITS Academy); - spese sostenute per l'acquisto di device e/o strumentazione, inclusa quella musicale, specificatamente richiesta dall'istituto scolastico nell'ambito della didattica a distanza (c.d. DAD); - spese sostenute per l'acquisto di device specifici e/o servizi mirati a consentire il diritto allo studio per Familiari con bisogni educativi speciali o disturbi specifici dell'apprendimento (es. BES, DSA).
<p style="text-align: center;">Spese non rimborsabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> - spese sostenute per corsi di formazione professionale o di abilitazione professionale (ad es. abilitazione ad avvocato, commercialista ecc.), ivi comprese le relative tasse; - spese accessorie anche se relative all'ambito scolastico/universitario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di convitto o semiconvitto annesso a scuola ovvero per affitto in caso di studente fuori sede, di collegio, di servizi di intrattenimento culturale e ludico, di trasporto, contributi alla scuola a vario titolo, corsi extra-scolastici); - spese accessorie relative a bolli, commissioni d'incasso, etc.; - spese sostenute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per scuole di recupero anni scolastici, per la scuola di preparazione agli esami o a test di accesso a facoltà universitarie, corsi di formazione professionale; - spese sostenute per master o corsi di specializzazione non aventi riconoscimento legale; - spese sostenute per corsi/attività sportive e ludiche; - per i corsi di lingue non saranno rimborsabili tutte le tipologie di spese accessorie quali ad esempio costi relativi al trasporto, vitto e alloggio (nel caso di corsi all'estero), etc.. Non saranno altresì rimborsabili i costi sostenuti per lezioni private.
<p style="text-align: center;">Modalità di rimborso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sono rimborsabili per il tramite del Credito Welfare le spese sostenute per tasse di iscrizione e rette di frequenza come sopra indicati con la presentazione di idonei giustificativi (che indichino il nome ed il cognome del figlio per il quale sono state sostenute); - per i corsi di lingue il rimborso avverrà a fronte di presentazione di fattura o analogo giustificativo, che dovrà indicare in modo esplicito l'importo relativo al corso di lingue (che sarà l'unico rimborsabile). Le fatture o i giustificativi che non evidenzino esplicitamente il costo sostenuto per l'attività scolastica non saranno quindi rimborsabili a meno che non siano accompagnate da dichiarazione da parte dell'emittente che indichi la parte di costo in fattura relativo al corso di lingue frequentato; - per i master e i corsi universitari post-laurea, il rimborso avverrà a fronte di presentazione di fattura o idoneo documento giustificativo, che dovrà indicare in modo esplicito l'importo relativo al master o al corso, che sarà l'unico rimborsabile.

C) MENSA	
Spese rimborsabili	– spese per servizi di mensa connessi a servizi di educazione e istruzione (anche in età prescolare).
Spese non rimborsabili	– spese sostenute per servizi di mensa non connessi a servizi di educazione e istruzione (anche in età prescolare); – nel caso di contributi economici per l'iscrizione ad istituti scolastici erogati a livello statale o regionale, oltre che di provvidenze di studio erogate quale contributo alla spesa sostenuta, non potrà essere richiesto il rimborso, per il tramite del Conto Welfare, della parte della spesa già oggetto di contributo/rimborso.
Modalità di rimborso	– il Beneficiario è tenuto ad allegare la dichiarazione relativa alla connessione del "servizio mensa" con l'attività di istruzione e educazione (rilasciato dalla scuola) ovvero a presentare apposita autocertificazione.

D) TESTI SCOLASTICI	
Spese rimborsabili	– spese sostenute per i libri di testo della scuola primaria e secondaria; – spese sostenute per i libri di testi universitari.
Spese non rimborsabili	– spese sostenute per i libri diversi dai testi universitari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: codici); – spese sostenute per l'acquisto di libri "pro compiti vacanze estive" (libri indicati dalle scuole per il periodo estivo).
Modalità di rimborso	– il Beneficiario è tenuto ad allegare la fattura o idoneo documento giustificativo in cui dovranno essere presenti i seguenti elementi: 1) elenco dei testi scolastici acquistati; 2) nome e cognome del figlio per il quale sono stati acquistati i libri; 3) l'elenco dei testi scolastici richiesti dalla scuola primaria e secondaria di iscrizione (non saranno rimborsabili i testi non ivi ricompresi); – nel caso di richiesta di rimborso di testi universitari, in alternativa all'elenco dei testi scolastici richiesti, dovrà essere fornita copia del certificato di iscrizione.

E) SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO	
Spese rimborsabili	– spese per la frequenza di scuole all'estero, anche per periodi infra-annuali (ad es. trimestrali/semestrali), purché aventi valore di frequenza riconosciuta in Italia (ad es. programmi di Erasmus, Exchange Program, Intercultura ed altre organizzazioni similari). – spese sostenute per vacanze studio se configurabili come pacchetto unico comprensivo, a titolo esemplificativo, di spese relative al viaggio e/o la formazione e/o al soggiorno e/o vitto e/o alloggio;
Spese non rimborsabili	– spese accessorie e/o ulteriori ancorché relative alla formazione scolastica svolta all'estero o al soggiorno di studio presentate singolarmente (a titolo esemplificativo spese di viaggio o di soggiorno all'estero).
Modalità di rimborso	– il rimborso avverrà a fronte di presentazione di fattura o idoneo documento giustificativo, che dovrà indicare in modo esplicito l'importo relativo all'attività formativa (inter alia, costo di iscrizione e/o frequenza presso la struttura scolastica) che sarà l'unica voce di spesa rimborsabile; – le fatture che non evidenzino esplicitamente il costo sostenuto per l'attività scolastica non saranno quindi rimborsabili a meno che non siano accompagnate da dichiarazione da parte dell'emittente la fattura che indichi la parte di costo relativa all'iscrizione e/o frequenza presso la struttura scolastica.

F) CENTRI ESTIVI E INVERNALI E LUDOTECHE	
Spese rimborsabili	<ul style="list-style-type: none"> – le spese sostenute per soggiorni presso i centri estivi (e invernali), durante il periodo di sospensione delle attività scolastica: si tratta di strutture e alloggi per vacanze che prevedono tipicamente la formula residenziale (pernottamento) per brevi soggiorni, in genere su base settimanale, riservati a bambini e ragazzi (tale previsione si estende anche per i soggiorni che si dovessero svolgere all'estero); – spese sostenute per la frequenza di ludoteche: si tratta di strutture che raccolgono giochi e giocattoli in grande quantità, difficilmente a disposizione di un singolo, per l'intrattenimento di bambini e ragazzi.
Spese non rimborsabili	<ul style="list-style-type: none"> – spese sostenute per figli maggiorenni o comunque non frequentanti la scuola dell'obbligo.
Modalità di rimborso	<ul style="list-style-type: none"> – il Beneficiario dovrà produrre fattura o idoneo documento giustificativo emessi dalla struttura/società/associazione che organizza il centro estivo (o invernale), con esplicita indicazione (i) del nome e del cognome del figlio per il quale sono state sostenute, (ii) dell'attività svolta ed il dettaglio del periodo di frequenza al suddetto centro. In alternativa, potrà essere accettata ricevuta numerata con specifica di tutti gli elementi sopra evidenziati; – il rimborso delle spese sostenute per la frequenza di ludoteche avverrà a fronte di presentazione di fattura o idoneo documento giustificativo (che indichi anche il nome ed il cognome del figlio per il quale sono state sostenute).

G) SERVIZI DI ASSISTENZA AI FAMILIARI ANZIANI O NON AUTOSUFFICIENTI	
Spese rimborsabili	<ul style="list-style-type: none"> – spese sostenute per la fruizione dei servizi di assistenza ai Familiari anziani o non autosufficienti.
Spese non rimborsabili	<ul style="list-style-type: none"> – spese sostenute per la fruizione dei servizi di assistenza a beneficio di Familiari non anziani o autosufficienti.
Modalità di rimborso	<ul style="list-style-type: none"> – sono rimborsabili per il tramite del Credito Welfare le spese sostenute per la fruizione dei servizi di assistenza ai Familiari anziani o non autosufficienti, con la presentazione di idonei giustificativi (che indichino anche il nome ed il cognome del Familiare anziano o non autosufficiente per il quale sono state sostenute); – nel caso di Familiare non autosufficiente il Beneficiario, così come indicato nel par. 5.2, dovrà fornire idonea documentazione da cui risulti lo status di "non autosufficienza". In particolare, il Beneficiario dovrà fornire una certificazione medica da cui risulti che il Familiare interessato non è in grado di compiere uno o più atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti ovvero che il Familiare interessato necessita di sorveglianza continua. Nel caso di bambini, la non autosufficienza deve ricollegarsi all'esistenza di patologie; – nel caso di Familiare anziano, si ricorda che per tale s'intende il Familiare che abbia compiuto i 75 anni di età e, pertanto, ai fini del rimborso, sarà sufficiente riscontrare tale circostanza allorquando il Beneficiario compilerà un'autocertificazione contenente, inter alia, i dati anagrafici e fiscali relativi ai Familiari con riferimento ai quali intende chiedere il rimborso delle spese sostenute.

5.3. Opere e servizi ex art. 51, co. 2, lett. f) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – rif art. 100

È possibile utilizzare il Credito Welfare e il Credito Welfare per dipendenti con figli a carico per la fruizione di alcune opere e servizi ex art. 51, comma 2, lett. f) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - rif. art. 100. In particolare, la Banca intende, di concerto con le organizzazioni sindacali, riconoscere ai Beneficiari ed ai Familiari degli stessi, la possibilità di beneficiare dei seguenti servizi di utilità sociale: (i) abbonamenti per attività sportive (piscine e/o palestre) e (ii) viaggi aventi finalità educative, ricreative e/o di culto.

Attraverso la Piattaforma, il Beneficiario potrà utilizzare il proprio Credito Welfare e il Credito Welfare per dipendenti con figli a carico per richiedere la fruizione dei citati servizi per sé e per i propri Familiari. I servizi sono erogati tramite convenzione e vengono gestiti secondo le modalità indicate sulla Piattaforma.

Ai fini della fruizione dei servizi in parola, si precisa che sono escluse le ipotesi di erogazione di somme, anche indirette, da parte della Banca. Infatti, tali servizi saranno esclusivamente erogati in natura, mediante utilizzo del Credito Welfare e il Credito Welfare per dipendenti con figli a carico senza che sia ammesso il rimborso (o l'anticipazione) di spese sostenute dal Beneficiario.

Resta inteso come in ciascun anno solare di validità del Piano Welfare (gennaio - dicembre) l'importo di utilizzazione del Credito Welfare oggetto di conversione del Premio di Risultato ai fini del presente paragrafo - cumulativamente a tutte le possibili forme applicative di sua diversa utilizzazione (rimborsuale, tramite convenzione e/o voucher, versamenti alla previdenza complementare/assistenziale etc.) oggetto del Piano Welfare - non potrà superare i limiti fissati dal comma 182 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2017, in ragione delle indicazioni fornite dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E/2018 (allo stato attuale € 3.000,00). Per maggior comprensione si specifica che il predetto limite di utilizzo del Credito Welfare si riferisce esclusivamente all'importo di conversione del premio e quindi nulla osterà all'utilizzo di un Credito Welfare, a titolo esemplificativo, di euro 3.500 qualora 3.000 euro deriveranno da conversione del premio e 500 euro dal Credito Welfare per un figlio a carico.

5.4. Buoni spesa e buoni carburante

I Beneficiari possono altresì utilizzare il Credito Welfare e Credito Welfare per dipendenti con figli a carico per fruire di buoni acquisto (fino a concorso della quota di fringe benefit disponibile per ciascun Beneficiario ai sensi di legge), con la possibilità di scegliere tra: Buoni spesa e Buoni carburante.

Attraverso la Piattaforma Informatica, i Beneficiari potranno effettuare una ricerca puntuale di tutti i punti vendita in cui i predetti buoni spesa e/o buoni carburante risultano essere spendibili.

Per ciascun Beneficiario potranno essere rilasciati buoni spesa e/o buoni carburante per un importo annuo complessivo massimo di € 258,23 (ai sensi dell'art. 51, comma 3 del T.U.I.R.) diminuito del valore di eventuali benefit e/o beni in natura già fruiti dal Beneficiario nel corso del periodo di riferimento del Piano Welfare.

Si ricorda, per completezza, che ai sensi del suddetto art. 51, comma 3, del T.U.I.R., "non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a Euro 258,23". Laddove poi tale valore fosse superato lo stesso dovrà essere assoggettato interamente a tassazione.

Le Parti si danno atto che per gli anni cui si riferisce il Piano Welfare disciplinato dal presente Regolamento, il Legislatore ha innalzato suddetta soglia prevista dall'art. 51, co. 3 del T.U.I.R. a

€ 1.000,00 per la generalità dei dipendenti e a € 2.000,00 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. La Banca mette a disposizione della generalità dei dipendenti apposite procedure per comunicare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per beneficiare dell'innalzamento di suddetta soglia a € 2.000,00.

5.5. Abbonamento e trasporti pubblici

È possibile utilizzare il Credito Welfare e il Credito Welfare per dipendenti con figli a carico per acquistare un abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per sé e/o per i propri familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del T.U.I.R.

Per gli abbonamenti agevolabili, come precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, si intende un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato.

a) MODALITÀ DI RIMBORSO

Il giustificativo della spesa deve essere intestato al Beneficiario stesso oppure ai familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del T.U.I.R.

b) DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Ad ogni richiesta di rimborso, tramite fruizione del Credito Welfare e il Credito Welfare per dipendenti con figli a carico, devono essere allegati i seguenti documenti:

1. giustificativo comprovante la tipologia di spesa sostenuta, ovvero in particolare:

- copia del titolo di viaggio e della tessera di riconoscimento forniti dal vettore nel caso in cui il titolo di viaggio riporti chiaramente il tipo di abbonamento, il nome e il cognome del Beneficiario, il periodo di validità, la data di emissione e il prezzo;

o in alternativa

- copia della fattura, dello scontrino o della ricevuta emessa dal vettore (ovvero da un rivenditore autorizzato), in fase di acquisto o di rinnovo del titolo di viaggio. Tali documenti devono riportare i dati identificativi completi (denominazione) e il codice fiscale/partita IVA o, in mancanza del CF/P.IVA, l'indirizzo (via, città, cap.) del vettore a cui si è richiesto il rilascio del titolo di viaggio, l'importo, la descrizione della tipologia di abbonamento, la data di emissione (compresa nell'anno fiscale in corso), il nome e il cognome del Beneficiario;

2. giustificativo comprovante che il dipendente sia il sostenitore della spesa (bonifico, MAV, bollettino, etc.) o in alternativa l'autocertificazione dello stesso che attesti detto pagamento.

Nell'ipotesi in cui la documentazione indichi in maniera esplicita anche costi non rimborsabili, deve essere identificabile l'importo riferito alle singole voci.

Come infine precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, il Credito Welfare e il Credito Welfare per dipendenti con figli a carico non potrà essere utilizzato:

- per titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera (es: i biglietti a tempo che durano 72 ore);
- per le cd. carte di trasporto integrate, che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto (es: carte turistiche, che oltre all'utilizzo di mezzi pubblici

- consentono l'ingresso a musei e/o teatri, etc.);
- in generale, gli abbonamenti che implicino un utilizzo del mezzo di trasporto pubblico non episodico.

5.6. Rimborso utenze e canone locazione dell'abitazione principale

In applicazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 390 e 391, L. 30 dicembre 2024, n. 207, è possibile richiedere rimborso delle spese energetiche delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale.

Per ogni richiesta, sarà necessario seguire la procedura ed allegare i documenti richiesti secondo quanto previsto nell'apposita sezione in Piattaforma.

Le Parti si danno atto che gli importi di cui al presente paragrafo rientrano nella quota di fringe benefit del/della dipendente.

6. Destinazione del Residuo

L'utilizzo del Credito Welfare e del Credito Welfare per dipendenti con figli a carico erogato nell'anno solare sarà possibile fino al 30 novembre dell'anno successivo.

~~L'utilizzo di tutto quanto già erogato ai dipendenti fino alla data del 31 dicembre 2024 avrà scadenza 30 novembre 2025 così come previsto dal Regolamento Welfare precedentemente sottoscritto.~~

Resta in ogni caso inteso come in ciascun anno solare di validità del Piano Welfare (gennaio - dicembre) l'importo di utilizzazione del Credito Welfare ai fini del presente paragrafo - cumulativamente a tutte le possibili forme applicative di sua diversa utilizzazione (rimborsuale, tramite convenzione e/o voucher, contribuzione ai fondi di previdenza complementare e/o casse sanitarie, etc.) oggetto del Piano Welfare - non potrà superare i limiti fissati dal comma 182 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2017, per come anche precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate. Per maggior comprensione si specifica che il predetto limite di utilizzo del Credito Welfare si riferisce esclusivamente all'importo di conversione del premio e quindi nulla osterà all'utilizzo di un Credito Welfare, a titolo esemplificativo, di euro 3.500 qualora 3.000 euro deriveranno da conversione del premio e 500 euro dal Credito Welfare per un figlio a carico.

Ai sensi del Piano Welfare, in nessun caso il Beneficiario potrà richiedere la liquidazione in forma monetaria del valore corrispondente ai Crediti Welfare assegnati non usufruiti alle date sopra indicate (il "**Residuo**"). L'eventuale Residuo non utilizzato entro le date sopra indicate sarà accreditato ad integrazione della contribuzione al fondo di previdenza complementare cui il Beneficiario risulta validamente iscritto, ove previsto dal relativo regolamento. Si precisa, altresì, che laddove il Beneficiario non sia iscritto ad alcun fondo di previdenza complementare e/o nel caso in cui la contribuzione aggiuntiva del Residuo non fosse consentita dal relativo regolamento del fondo, detto Residuo verrà definitivamente perso.

Inoltre, una volta esercitata l'Opzione, non sarà più possibile richiedere la liquidazione in forma monetaria del valore corrispondente di Premio Variabile di Risultato convertito in Credito Welfare.


7. Novità normative

Fermo restando l'obbligo della Banca ad applicare quanto disposto nel presente Regolamento nel rispetto della normativa vigente, la stessa s'impegna a considerare, compatibilmente alle esigenze organizzative e aziendali, ulteriori servizi a favore dei Beneficiari laddove vengano promulgate dal Legislatore misure in materia in data successiva alla sottoscrizione del presente Regolamento. Tali ulteriori servizi verranno introdotto dopo averne concordato preventivamente l'applicazione con le Organizzazioni Sindacali.

Inoltre, le Parti si danno atto fin d'ora che quanto previsto dal presente Regolamento potrebbe essere oggetto di limitazioni dovuti ad interventi normativi e/o, a titolo esemplificativo, interventi dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso intervenissero tali circostanze, la Banca s'impegna a dare pronta comunicazione alle organizzazioni sindacali e, successivamente, a tutto il personale.


Bolzano, 6 maggio 2025


Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A.
Il Direttore generale – Dott. Alberto Naef





Le Organizzazioni Sindacali

 **FABI**

FIRST CISL
Volkshank
 **FIRST**

 **FISAC**

 **UILCA**

 **UNISIN**

